

**PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
XXVII - Sessione di Bilancio
Deliberazione n. 90 del 23 dicembre 2025**

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2026)”.


Consiglieri		pres.	ass.	Consiglieri		pres.	ass.
1	Paola Agabiti	X		12	Letizia Michelini	X	
2	Nilo Arcudi	X		13	Eleonora Pace	X	
3	Cristian Betti	X		14	Laura Pernazza		X
4	Sarah Bistocchi	X		15	Maria Grazia Proietti	X	
5	Tommaso Bori	X		16	Stefania Proietti	X	
6	Francesco De Rebotti	X		17	Fabrizio Ricci	X	
7	Francesco Filipponi	X		18	Andrea Romizi	X	
8	Matteo Giambartolomei	X		19	Luca Simonetti	X	
9	Stefano Lisci	X		20	Bianca Maria Tagliaferri	X	
10	Enrico Melasecche Germini	X		21	Donatella Tesei	X	
11	Simona Meloni	X					

PRESIDENTE: Sarah BISTOCCHI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Bianca Maria TAGLIAFERRI

ESTENSORE: Stefanella CUTINI

VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI



OGGETTO N. 3

Deliberazione n. 90 del 23 dicembre 2025

LEGGE REGIONALE - “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2026)”.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, proposto con deliberazione n. 1193 del 24 novembre 2025 e depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 25 novembre 2025 e assegnato, in pari data, al parere della I Commissione consiliare permanente, in sede referente, ed alla II e III Commissione consiliare permanente, in sede consultiva, concernente: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2026)” (ATTO N. 369);

VISTO il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026-2028;


VISTI i pareri consultivi, espressi dalla II Commissione consiliare permanente e dalla III Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

RITENUTO che l'atto in esame non è riconducibile alle leggi regionali di spesa di cui alla Sezione IV della legge regionale 13 del 2000 e conseguentemente alle procedure ivi previste relative alla copertura finanziaria delle medesime leggi;

RITENUTO, pertanto, che non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 49 della legge regionale 13 del 2000 relative all'aggiornamento della Relazione tecnica e all'apposizione del visto;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente sull'atto medesimo illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, per la maggioranza dal Presidente Francesco Filipponi e per la minoranza dal Consigliere Paola Agabiti (ATTO 369/BIS);

VISTA la legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento);



VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42));

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

VISTA la legge regionale 29 luglio 2025, n. 5 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027 con modifiche di leggi regionali);

VISTA la legge regionale 2 agosto 2023, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025 con modifiche di leggi regionali);


VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022));

VISTA la legge regionale 20 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020));

VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);

VISTA la legge regionale 25 settembre 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria));

VISTA la legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali);



VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria);

VISTO lo Statuto regionale, in particolare l'articolo 36, comma 3;

VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

con votazione separata articolo per articolo,
nonché con votazione finale sull'intera
legge che ha registrato n. 13 voti favorevoli
e n. 7 voti contrari, espressi nei modi di
legge dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti


DELIBERA

- di approvare la legge regionale: "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2026)", composta di n. **9** articoli e dalla Tabella A, nel testo che segue:

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione con la presente legge provvede, per il periodo 2026-2028, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

2. Per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale sono rideterminati per le leggi regionali elencate nella allegata Tabella A) nelle misure ivi indicate, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio



2009, n. 42)) e dell'articolo 27, comma 2, lettera d) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 2

(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica)


1. All'articolo 8 della legge regionale 29 luglio 2025, n. 5 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027 con modifiche di leggi regionali) le parole: *“e di euro 16.481.242,09 per ciascuna delle annualità 2026 e 2027”* sono sostituite dalle seguenti: *“, di euro 14.874.000,00 per l'anno 2026, di euro 16.884.000,00 per gli anni 2027 e 2028 e di euro 26.331.000,00 per l'anno 2029”*.

Art. 3

(Autorizzazione all'acquisto di immobile ubicato in Via Cortonese s.n.c. a Perugia)

1. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, è autorizzata ad acquistare l'immobile ubicato in Via Cortonese s.n.c. a Perugia, facente parte del complesso immobiliare denominato “Broletto”, di proprietà di soggetti privati, distinto al catasto fabbricati del Comune di Perugia al foglio 252, particella 1550, sub 2, categoria C/1 con superficie catastale di mq 103, che viene iscritto al patrimonio indisponibile della Regione, in quanto della specie di quelli indicati al terzo comma dell'articolo 826 del Codice Civile, da destinare a sede strumentale della Regione Umbria, al prezzo complessivo non superiore ad euro 100.000,00 comprensivo delle imposte, tasse e oneri accessori relativi all'acquisto.

2. All'onere complessivo di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento previsto per l'esercizio 2026, alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 06



“Ufficio Tecnico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del Bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 4

(Sostegno al percorso di superamento della crisi da sovraindebitamento)


1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)), per il sostegno al percorso di superamento della crisi da sovraindebitamento dei consumatori di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), residenti nel territorio regionale, sono integrate dell'importo di euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026-2028.

2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura finanziaria negli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio - Reti distributive - Tutela dei Consumatori", Titolo 1, del Bilancio regionale di previsione 2026-2028.

Art. 5

(Disposizioni in materia di welfare integrativo)

1. A decorrere dal 2026, al fine di sostenere le misure di welfare integrativo di cui all'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025 con modifiche di leggi regionali) per i dipendenti della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa è previsto un fondo finanziato da risorse annualmente stanziare nei rispettivi bilanci in misura non superiore allo 0,5 per cento dell'ammontare della spesa di personale, determinata ai sensi dell'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, riferita al 31 dicembre dell'anno



precedente, nei limiti delle risorse disponibili già stanziato dalla Giunta regionale e dall'Assemblea legislativa, nei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali).

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è annualmente determinata dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, con propria deliberazione, a valere sulle risorse disponibili, già stanziato per il finanziamento della spesa di cui all'articolo 1 della l.r. 43/1983, alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 del rispettivo Bilancio di previsione.


3. Resta ferma la facoltà di integrazione del finanziamento del fondo di cui al comma 1, con le risorse rese disponibili a tal fine, in sede di contrattazione collettiva integrativa, del fondo risorse decentrate del personale del comparto e del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, secondo quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa definiscono, con proprio atto, gli indirizzi per la gestione del fondo di cui al comma 1, nel rispetto delle relazioni sindacali previste a riguardo dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 6

(Sostegno alle famiglie numerose)

1. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 300-bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) disposte con l'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020)) per interventi di sostegno economico alle famiglie numerose, sono integrate, nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05



"Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione regionale 2026-2028, di euro 180.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026-2028.

Art. 7

(Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA)


1. Per ciascuno degli anni 2026-2028 le risorse proprie della Regione per il finanziamento aggiuntivo corrente della spesa sanitaria regionale da destinare ai livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA, di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 settembre 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)), sono determinate in euro 2.000.000,00.

2. Per gli anni successivi, l'entità del finanziamento di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2026-2028 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.



Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2026.

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Leggi e Banche Dati”, sottosezione “Atti” del sito istituzionale dell’Assemblea legislativa, a cura della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi” del Servizio “Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo”;
- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio “Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo”, alla Responsabile della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi”.

L'estensore
Stefanella Cutini

Il Segretario Generale
Dante De Paolis

Firme apposte digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge